



COMUNICATO

Il Commissario Straordinario dell'Ente Parco dell'Etna, dott. Giovanni Riggio, nominato con DA Territorio ed Ambiente n. 356/GAB del 15.11.2024:

- Visto l'articolo 27 della Legge Regionale n. 98 del 1981, che regola le modalità per l'istituzione dei parchi dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie e dei rispettivi Enti parco;
- Visto il D.P.R. 17 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 4 aprile 1987, che ha istituito il parco naturale regionale sull'Etna;
- Vista la L.R. 9 agosto 1988, n. 14 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: «Norme per l'istituzione nella regione di parchi e riserve naturali»;
- Visto il Decreto Assessoriale Territorio ed Ambiente del 12 aprile 2005 col quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'Ente Parco dell'Etna, ex art. 1, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto lo Statuto Regolamento dell'Ente Parco dell'Etna, da ultimo modificato ed integrato con delibera del Consiglio del Parco n. 13 del 04.07.2018, che all'art. 1 stabilisce specificatamente le finalità dell'Ente Parco dell'Etna ed individua le attività in cui l'istituzione deve impegnarsi nella protezione, conservazione e difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale; nella riqualificazione dei valori naturali presenti nell'ambito del Parco e la ricostituzione di quelli degradati; nel corretto assetto e uso dei territori costituenti il Parco, programmando e progettando gli interventi finalizzati e realizzando le relative opere direttamente o mediante delega ai Comuni interessati; nel miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni residenti, promuovendo lo sviluppo delle attività produttive e lavorative tradizionali; nell'uso sociale e pubblico dei beni ambientali, favorendo le attività culturali e ricreative, nonché quelle turistiche e sportive compatibili con le esigenze prioritarie di tutela; nello sviluppo della ricerca scientifica;
- Vista la nota prot. 0037088 S.03/DRPC Sicilia del 03 agosto 2025 con oggetto "Esiti della riunione tecnica periodica del 6 agosto 2025 e straordinaria per il vulcano Etna dell'11 agosto 2025 relative allo stato di attività e livelli di allerta dei vulcani siciliani – Conferma attivazione della fase operativa locale di PREALLARME per il vulcano Etna";
- Considerato che a far data dal 10.08.2025 si è presentata una prima frattura eruttiva sul Monte Etna, a 3100 m s.l.m., con direzione NNE-SSO, con colata che è situata nella sella tra Bocca Nuova e Cratere di Sud Est;
- Vista la nota prot. n. 39161 dell'11.08.2025, del Dipartimento nazionale della Protezione Civile (DPC) che alla luce degli esiti della riunione tecnica periodica del 6 agosto 2025 e straordinaria per il vulcano Etna dell'11 agosto 2025, svoltesi alla presenza del DPC e dei Centri di Competenza, ha confermato per il vulcano Etna il livello "GIALLO – attività eruttiva da bassa a media", invitando gli Enti e Amministrazioni territoriali, ciascuna per

- quanto di propria competenza, a voler adottare le opportune fasi operative locali e misure di mitigazione del rischio, soprattutto in relazione alla presenza di escursionisti in quota”;
- Considerato che le attività eruttiva del Monte Etna, dell'agosto 2025, si è ulteriormente intensificata con l'apertura di una nuova frattura eruttiva il 14.08.2025, alla base sud ovest del cratere di Sud Est;
 - Considerato altresì che allo stato eruttivo rilevato si è aggiunta una ulteriore attività stromboliana al Cratere di Sud Est;
 - Viste le comunicazioni sulla situazione eruttiva e parossistica diramate dall'INGV di CT;
 - Vista la nota 37727 del 21.08.2025, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Sicilia, ed il relativo allegato, che individua e perimetra l'area del Vulcano Etna a cui è riservata particolare attenzione in considerazione dell'alta pericolosità e della fruizione turistico-escursionistica di cui è oggetto, ricadente nelle cosiddette Zona Sommitale e Zona a pericolosità permanente – ZPP, interamente compresa all'interno della Zona Sommitale;
 - Visti gli esiti della Riunione svoltasi presso la Prefettura di Catania in data 22.08.2025, durante la quale S.E. il Prefetto ha evidenziato che 1) *“i Sindaci che rappresentano gli interessi delle proprie comunità locali, e che sono anche autorità comunali di protezione civile, si trovano a dover garantire il principio base della tutela dell'incolumità pubblica, che lo scenario di una eruzione in costante, repentina e non prevedibile evoluzione può compromettere e lo devono fare adottando le opportune ordinanze per assicurare la doverosa distanza dalle aree a pericolosità permanente, come è d'altra parte già contemplato nelle linee guida fornite dal Dipartimento regionale di protezione civile e dall'ordinanza prefettizia a suo tempo adottata”*; 2) *“Ogni eventuale specificità e peculiarità dei singoli territori comunali coinvolti, potrà essere oggetto di approfondimento nell'ambito dei piani comunali di protezione civile di cui ciascun comune deve essere dotato”*, ed al contempo sono state definite le modalità di fruizione ed accesso alle aree sommitali dell'Etna;
 - Viste le Ordinanze Comunali diramate della Amministrazioni Locali i cui territorio risultano interessati dal campo lavico e della connessa attività parossistica rilevata;
 - Considerato che, pur non avendo l'Ente Parco dell'Etna competenza diretta in materia di Protezione Civile, Sicurezza ed ordine Pubblico, si ritiene utile ed opportuno assicurare supporto alle attività messe in atto per garantire la fruizione in sicurezza della aree sommitali del Monte Etna, interessate dalle recenti attività vulcaniche e parossistiche;

COMUNICA

- 1) l'obbligo di osservare le ordinanze Comunali diramate dagli Enti Locali i cui territori sono interessati dalle fratture eruttive, dal campo lavico e dalla connessa attività parossistica;
- 2) l'obbligo di sospensione, nell'attuale fase operativa locale di PREALARME, nella zona Gialla – ZPP, così come individuata dal DRPC Sicilia, di tutte le attività escursionistiche;
- 3) l'obbligo, di non avvicinarsi al bordo delle colate laviche, mantenendosi ad una distanza non inferiore a 50 ml con obbligo, ferma restando la interdizione della Zona Gialla-ZPP come da nota prot.n.370888/S03/DRPC Sicilia del 13.08.2025 e secondo le indicazioni delle “Procedure di allertamento Rischio Vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del Vulcano Etna”, di cui all'Ordinanza della Prefettura di Catania n. 18709 del 04.04.2013,

per quanto oggi applicabili e le Procedure speditive di cui alla nota prot. n. 28490/S.03/DRPC Sicilia del 30.06.2023;

- 4) la deroga dell'obbligo di cui al precedente punto 3) oltre i limiti imposti, è concessa al personale addetto alla sicurezza e al soccorso, alle Forze dell'Ordine, al personale di Protezione Civile Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale, alle Associazioni di Volontariato attivate dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile o dal Sindaco ed al personale del Parco dell'Etna che svolgono attività di servizio nell'area, al personale Scientifico che opera alle quote sommitali ai fini di Protezione civile e di studio (Università e I.N.G.V.), alle Guide Alpine – Vulcanologiche e personale del C.A.I. abilitato ai sensi di legge;
- 5) la deroga dell'obbligo di cui al precedente punto 3) oltre i limiti imposti, è concessa altresì ai giornalisti e ai fotografi professionisti muniti di tesserino professionale se accompagnati da personale abilitato ai sensi di legge;
- 6) la possibilità di effettuare escursioni, esclusivamente nelle aree consentite, può continuare ad effettuarsi solamente se accompagnati dalle Guide Alpine o Vulcanologiche, con abbigliamento idoneo ai luoghi, equipaggiati con attrezzature antinfortunistiche (comprendenti anche di elmetto protettivo) nel rispetto di quanto disposto dalle Procedure di allertamento per il rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del Vulcano Etna del 2013 dalla nota prot.n.370888/S03/DRPC Sicilia del 13.08.2025, dando atto che le Guide dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dalle autorità competenti;
- 7) gli obblighi di cui al presente comunicato, e dalle direttive ed ordinanze da cui discende, restano valide ed efficaci fino a diversa disposizione;
- 8) I trasgressori delle disposizioni qui richiamate, impartite per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.
- 9) Gli Agenti della Forza Pubblica, i Comando di Polizia Locale degli Enti locali i cui territori sono interessati, il Comando del Corpo Forestale, e quanti altri spetta per Legge, sono incaricati di fare osservare quanto stabilito nel presente comunicato e nelle ordinanze da cui discende.

Nicolosi 24.08.2025

Il Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Riggio